“Rispetto tempi di pagamento e performance”

Domande e risposte

Webinar ANCI IFEL del 9 febbraio 2024 in collaborazione con la RGS

Indice

[**STOCK DEBITO COMMERCIALE, TEMPI DI PAGAMENTO, TRASFERIMENTI** 2](#_Toc161762119)

[**FATTURE, DATA DI SCADENZA, DATA DEL PAGAMENTO** 5](#_Toc161762120)

[**SOSPENSIONI FATTURE, DURC** 7](#_Toc161762121)

[**UNITÀ ORGANIZZATIVE E INDICATORE EX ART. 4-BIS** 10](#_Toc161762122)

[**CASI PARTICOLARI, ALTRO** 15](#_Toc161762123)

# **STOCK DEBITO COMMERCIALE, TEMPI DI PAGAMENTO, TRASFERIMENTI**

1. **Buongiorno. Senza voler essere polemica. Come può fare un Comune a rispettare i tempi di pagamento quando enti sovraordinati come Stato o Regione non trasferiscono tempestivamente fondi legati ai lavori pubblici? Un comune di 900 abitanti soprattutto quando si parla di importi sostanziosi non possiede una cassa robusta per anticipare e l'eventuale anticipazione di cassa non la paga lo Stato o la Regione ma il cittadino. Saranno sensibilizzati anche questi Enti sovraordinati?**

A seguito della revisione del PNRR approvata dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023 sono state introdotte nuove milestone in materia di riduzione dei tempi di pagamento al fine di mantenere alta l’ambizione della Riforma 1.11. In particolare, la *M1C1-72bis: Adozione di provvedimenti legislativi e misure per ridurre i ritardi nei pagamenti dalla PA agli operatori economici* ha, tra gli altri, l’obiettivo di ridurre i tempi di trasferimento di risorse finanziarie tra pubbliche amministrazioni. Il DL PNRR bis approvato nel Consiglio dei ministri del 26.02.2024 contiene la previsione che siano dimezzati i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni da sessanta a trenta giorni, calcolati a partire dalla definizione delle condizioni di erogazione ovvero dalla data in cui è comunicata al beneficiario la spettanza della stessa erogazione.

1. **Buongiorno, all'interno dell'AreaRGS, nello Stock del Debito per l'anno 2023 vi è il totale delle fatture ricevute per l'ente per l'anno trascorso, come posso estrapolare l'elenco di tutti i documenti ricevuti con l'importo totale?**

I dati delle fatture sono tutti disponibili in AreaRGS nel servizio “consultazione documenti contabili” all’interno del quale, dopo aver inserito l’anno di ricezione tra i filtri di ricerca, è possibile estrarre in formato excel l’elenco dei singoli documenti con le relative informazioni presenti nel sistema PCC.

1. **Buongiorno, si è notato che, essendo la comunicazione dello stock del debito 2022 ancora aperta e il dato dello stock del debito tuttora aggiornabile, inserendo il "non liquidabile" su fatture con scadenza entro il 2022 nel 2023 oppure, ad esempio, agganciando una nota di credito con scadenza 2022 ad un mandato con cui si pagava la fattura corretta con scadenza 2023, il sistema aggiorna il dato dello stock del debito 2022 sebbene questo fosse allineato e comunicato entro il 31 gennaio 2022 come la normativa richiede. Sappiamo di indagini della Corte dei Conti in merito a disallineamenti tra la comunicazione dello stock del debito e il dato calcolato in AreaRGS. Cosa consigliate di fare in questi casi? Consigliate di inviare la comunicazione dello stock 2022 nuovamente (anche dopo la scadenza del 31/01 dell'anno di riferimento)? Queste situazioni risultano essere molto frequenti a mio avviso fino a che l'allineamento dello stock dell'anno n-1 risulti aperto. Valutereste di chiudere l'aggiornamento dello stock del debito n-1 in piattaforma con tempistiche più brevi? Grazie?**

È in corso di valutazione di chiudere l’aggiornamento dello stock di debito alla data del 31 gennaio dell’anno successivo, data entro cui lo stesso va comunicato per legge.

1. **Nel caso in cui una o più fatture, in particolare di importo elevato relativo ad opere pubbliche o investimenti, non vengano pagate per via di ritardi da parte delle amministrazioni centrali nella liquidazione di trasferimenti/contributi, ci sono gli estremi per la sospensione della fattura per adempimenti normativi?**

A seguito della revisione del PNRR approvata dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023 sono state introdotte nuove milestone in materia di riduzione dei tempi di pagamento al fine di mantenere alta l’ambizione della Riforma 1.11. In particolare, la *M1C1-72bis: Adozione di provvedimenti legislativi e misure per ridurre i ritardi nei pagamenti dalla PA agli operatori economici* ha, tra gli altri, l’obiettivo di ridurre i tempi di trasferimento di risorse finanziarie tra pubbliche amministrazioni. Il DL PNRR bis approvato nel Consiglio dei ministri del 26.02.2024 contiene la previsione che siano dimezzati i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni da sessanta a trenta giorni, calcolati a partire dalla definizione delle condizioni di erogazione ovvero dalla data in cui è comunicata al beneficiario la spettanza della stessa erogazione.

Tra i motivi di sospensione delle fatture non rientrano cause imputabili alle procedure di finanziamento e/o di pagamento.

1. **Ma le fatture per fini istituzionali sono escluse?**

Gli importi delle fatture corrispondenti a debiti di natura non commerciale non concorrono al calcolo dello stock e dei tempi di pagamento. Possono essere specificati su AreaRGS prima del pagamento o nel mandato OPI come tipo debito non commerciale.

1. **Buongiorno, nella sezione dello stock del debito, si fa riferimento a "Importo documenti ricevuti nell'esercizio", senza però specificare come viene effettuato quel calcolo. È possibile avere qualche delucidazione in merito?**

L’importo documenti ricevuti nell’esercizio è il totale delle fatture ricevute nel corso dell’esercizio di riferimento dello stock di debito e rappresenta il denominatore dell’indicatore valido per verificare se l’ente deve applicare la misura relativa alla riduzione dello stock di debito. Per i documenti in regime split payment è considerato il solo importo imponibile, per quelli non in split l’importo totale comprensivo dell’iva.

1. **La pcc ha inserito nell'indice del tempo medio ponderato 3 fatture sospese nel 2023, dichiarate liquidabili nel 2024 (inserita sospensione) e contestualmente pagate. Secondo me non rientra nel calcolo 2023.**

È possibile ricercare il documento dal servizio “consultazione documenti contabili” e dal tab pagamenti entrare nel dettaglio per specificare i giorni effettivi di sospensione. nel caso in cui sia stata inserita una sospensione prima del pagamento, il sistema utilizzerà i giorni inseriti a partire dalla data di inizio sospensione, viceversa i giorni di sospensione saranno applicati all’indietro dalla data del pagamento.

1. **E i giorni entro i quali si deve accettare o rifiutare la fattura, come partecipano in questi indicatori?**

Le fatture rifiutate nei termini di legge non concorrono al calcolo degli indicatori. Viceversa, le fatture non rifiutate concorrono al calcolo degli indicatori con data di ricezione uguale alla data di consegna all’ente da parte dello SDI.

1. **È possibile sospendere o optare come "non liquidabile" nella piattaforma della certificazione dei crediti una fattura che non è stata pagata perché lo Stato non ha ancora trasferito le risorse all'ente locale? il 90% delle volte il ritardo dei tempi di pagamento è imputabile a queste fatture.**

Le fatture in questione non possono essere sospese né poste nello stato non liquidabile.

Si comprende il disagio dell’ente che subisce il peggioramento delle proprie performance in materia di pagamento dei debiti commerciali senza potere incidere. Val la pena ricordare, al riguardo, che a seguito della revisione del PNRR approvata dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023 sono state introdotte nuove milestone in materia di riduzione dei tempi di pagamento al fine di mantenere alta l’ambizione della Riforma 1.11. In particolare, la *M1C1-72bis: Adozione di provvedimenti legislativi e misure per ridurre i ritardi nei pagamenti dalla PA agli operatori economici* ha, tra gli altri, l’obiettivo di ridurre i tempi di trasferimento di risorse finanziarie tra pubbliche amministrazioni. Il DL PNRR bis approvato nel Consiglio dei ministri del 26.02.2024 contiene la previsione che siano dimezzati i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni da sessanta a trenta giorni, calcolati a partire dalla definizione delle condizioni di erogazione ovvero dalla data in cui è comunicata al beneficiario la spettanza della stessa erogazione. Tale previsione appare all’ANCI, come un primo passo, necessario, ma non sufficiente per ridurre i tempi dei trasferimenti che, se non presidiati da meccanismi di monitoraggio o contenuti attraverso misure di garanzia o sanzioni, rischiano di permanere come uno dei principali ostacoli al pagamento dei debiti commerciali dei Comuni nei termini di legge.

1. **Per quanto riguarda il rispetto dei tempi di pagamento rappresenta un problema abbastanza importante come accennato ad inizio webinar, la liquidità. Problema rappresentato da contributi PNRR per i quali non abbiamo mai tempistiche e certezze**

Cfr. risposta precedente.

1. **Buongiorno. Riprendendo la domanda della collega, sarà affrontata la questione del mancato trasferimento tempestivo dei fondi da parte degli enti sovraordinati? Grazie**

Cfr. risposta precedente.

# **FATTURE, DATA DI SCADENZA, DATA DEL PAGAMENTO**

1. **La soglia dei 30 gg. da quale data deve decorrere? Dalla data di acquisizione al Protocollo? Dalla data di verifica del DURC REGOLARE?**

Dalla data di consegna della fattura all’ente da parte del SDI (data di ricezione della fattura).

1. **Spesso ci capita di ricevere fatture di utenze elettriche/telefoniche a ridosso della scadenza da loro prefissata, anche di pochissimi giorni, dobbiamo sempre tener conto dei 30 giorni dalla ricezione per il pagamento? Oppure dobbiamo modificare la scadenza imposta?**

Il sistema PCC non considera in nessun caso la data di scadenza inserita dal fornitore in fattura. La scadenza considerata è 30 gg dalla ricezione, salvo diverse comunicazioni effettuate dall’ente.

1. **Buongiorno, spesso sono i fornitori che mettono come scadenza 30 giorni fine mese o scadenze superiori ai 30 giorni, di loro iniziativa e senza che noi chiediamo nulla! In questi casi è quindi necessario pagare dopo 30 giorni? Quale scadenza comunichiamo?**

È necessario pagare 30gg dopo il ricevimento della fattura salvo diversa pattuizione esplicitamente riportata nel contratto. In quest’ultimo caso l’ente avrà la cura di accertarsi che la data di scadenza presente nel mandato di pagamento sia quella giusta.

1. **Se la stessa fattura del fornitore prevede termini di pagamento superiore a 30 gg. (ad esempio 45 gg oppure 30 gg fine mese) ma non è previsto espressamente nel contratto quale termine devo considerare?**

30 giorni dalla data di ricevimento della fattura dal SDI.

1. **Se la lettera commerciale riporta un termine di pagamento di 30 giorni ma la ditta in fase di fatturazione riporta la data di scadenza pagamento a 40 giorni, l'ente può tenere come termine di pagamento i 40 giorni indicati dalla ditta sulla fattura?**

No.

1. **I 30 gg. partono dalla ricezione fattura fino al momento del pagamento. per il pagamento è la data del mandato emesso o la data di pagamento del tesoriere?**

Il sistema PCC considera come data del pagamento la data del mandato di pagamento presente nell’OPI ed attribuisce il pagamento alla fattura quando il mandato è inserito dall’ente tesoriere/cassiere nel giornale di cassa.

1. **Quindi un'eventuale (eccezionale) pattuizione con il fornitore di un termine di pagamento superiore ai 60 giorni non è ammissibile dalla piattaforma?**

Il sistema PCC non effettua controlli bloccanti sulla data di scadenza inserita dall’ente. La norma prevede che la data di scadenza sia 30 giorni, salvo casi eccezionali espressamente previsti dal contratto, in cui la scadenza può protrarsi fino a 60 giorni. Pertanto, non è legittimo registrare termini di scadenza superiori a 60 giorni.

1. **E se la fattura, per esempio di utenze, riporta una data di scadenza inferiore ai 30 giorni? Oppure c'è collegato il RID e quando passa il pagamento si superano i 30 giorni? Tenuto conto, però, che il fornitore dell'utenza , nell'ipotesi in cui venisse superata la scadenza da lui fissata (che quindi potrebbe essere inferiore ai 30 giorni) applicherebbe poi interessi.**

Anche se la data di scadenza riportata in fattura è inferiore a 30 giorni, il sistema PCC considera come data di scadenza: prima del pagamento, la data comunicata dall’ente o, in caso di nessuna comunicazione, 30 giorno; dopo il pagamento, la data inserita dall’ente nel mandato di pagamento.

Non si comprende, inoltre, l’ipotesi che il fornitore possa applicare interessi sulla base di una data scadenza inferiore a 30 giorni inserita in fattura. L’ente che ha posto il quesito può fornire ulteriori elementi all’indirizzo di posta: [info@fondazioneifel.it](mailto:info@fondazioneifel.it) .

Si segnala, infine, che, la data di pagamento tramite il SDD (ex RID) è definita dall’ente.

1. **Non viene in alcun modo considerata l'effettiva data di pagamento (che non è quella di emissione del mandato ma quella dell'effettivo versamento da parte del Tesoriere)?**

La PCC considera come data del pagamento la data del mandato di pagamento presente nell’OPI ed attribuisce il pagamento alla fattura quanto il mandato è inserito dall’ente tesoriere/cassiere nel giornale di cassa.

1. **Se ricevo una fattura da un fornitore con scadenza 60 gg, poiché legata ad un contratto precedentemente perfezionato con specifico accordo di pagamento a 60 gg, sono titolata come PA a modificare la scadenza sulla PCC anche se maggiore a 30 gg?**

Considerato che la piattaforma non considera la data di scadenza indicata dal fornitore in fattura, affinché sia considerata la scadenza a 60giorni, l’ente dovrà effettuare apposita comunicazione e, in ogni caso, indicare tale termine nella data di scadenza del mandato di pagamento.

1. **Buongiorno, abbiamo fatture con data di ricezione errata in PCC, poiché effettivamente ricevute dall'Ente in data anteriore. Per queste, la piattaforma non consente le modifiche in quanto Fatture Elettroniche. Ciò incide sul tempo della scadenza. Come interveniamo?**

In rari casi, si è verificata una anomalia nel colloquio SDI-PCC che è in fase di sistemazione. L’ente non dovrà fare nulla.

1. **Il GSE emette fatture con "pagamento non dovuto in quanto verrà compensato con crediti a vostro favore". È corretto contabilizzare tali fatture come NON LIQUIDABILI? Non si tratta di fatture emesse ma già pagate, ma di fatture il cui importo verrà trattenuto dal GSE dall'importo del contributo che verrà accreditato dal GSE a favore del Comune (magari dopo mesi). Quindi penso che l'unica soluzione sia considerarla NON LIQUIDABILE**.

Si tratta di una casistica attualmente in valutazione. Nelle more di individuare le corrette procedure contabili e finanziarie per registrare tale fattispecie commerciale, si ritiene plausibile la registrazione provvisoria di tali fatture come non liquidabili.

1. **Buongiorno, come occorre comportarsi con le fatture che saranno oggetto di compensazioni in quanto emesse da una società con la quale l'ente ha sia rapporti di credito che debito?**

Cfr. risposta precedente.

1. **Le fatture che hanno addebito diretto SEPA vengono pagate dalla tesoreria comunale solo alla scadenza stabilita dal fornitore che è sempre superiore ai 30 giorni .**

Si segnala che la data di pagamento tramite il SDD (ex RID) è definita dall’ente.

1. **Il nostro software di contabilità trasporta sul mandato la data di scadenza indicata sulla fattura dal fornitore, questa va a sovrascriversi in PCC a quella calcolata dalla PCC, ma in base a ciò che si è detto oggi allora non è corretto. Dobbiamo fare sì che vada sul mandato solo la scadenza particolare di fatture che hanno contratti con scadenza superiore a 30 giorni, quindi?**

Sì.

# **SOSPENSIONI FATTURE, DURC**

1. **Ma se è l'operatore economico a non avere il DURC regolare come possiamo rispettare i tempi di pagamento?**

In relazione alla eventuale circostanza in cui il soggetto debitore, all’acquisizione del DURC, verifichi l’irregolarità dello stesso documento, si rammenta che nella circolare n. 23 13/RGS del 21/03/2018, in riferimento al punto 7. VERIFICA EX ARTICOLO 48-BIS DEL D.P.R. N. 602/1973 E INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA, è stato, tra l’altro, affermato che “Come accennato, l’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 – ma l’obbligo era stato già introdotto dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 – in sintesi prevede che, qualora il documento unico di regolarità contributiva-DURC relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi non risultasse regolare, la stazione appaltante è tenuta a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto ai competenti Enti previdenziali e assicurativi”.

1. **A volte il DURC non è elaborato e inviato velocemente, passano anche alcune settimane prima di riceverlo; questo non sempre consente di pagare la fattura entro il termine di scadenza. È possibile in questi casi sospendere la fattura in piattaforma per "adempimenti normativi"? Se ho un fornitore con il DURC scaduto da un mese e sono in attesa per il nuovo DURC, posso sospendere sull'area RGS?**

Quanto alle fatture “in verifica”, ossia le fatture in relazione alle quali il soggetto debitore deve procedere all’acquisizione del documento unitario di regolarità contributiva-DURC, si richiama quanto evidenziato nella circolare n. 22/RGS del 22/07/2015, laddove si precisa che “Non sembrano potersi rinvenire nell'ordinamento giuridico previsioni che legittimino un allungamento dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni giustificato dalla necessità, normativamente prescritta, di acquisire il DURC (documento unitario di regolarità contributiva) preliminarmente al pagamento della fattura. In proposito si ricorda che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, il Decreto 30 gennaio 2015 in materia di Semplificazione relativamente al documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC on line), prevedendo a partire dal 1° luglio 2015 la consultazione online del DURC che, pertanto, potrà essere ottenuto in tempo reale. Non sono pertanto esclusi dal calcolo dell'indicatore i periodi di tempo intercorrenti tra la richiesta del DURC ed il suo ottenimento abilitante il pagamento, nonché tutti i periodi in cui sono intercorse richieste di chiarimenti non formalizzate dai debitori. Tali adempimenti fanno parte della ordinaria attività contabile finanziaria posta a carico dell'Ente attraverso le varie fasi di gestione della spesa. Rientra pertanto nella definizione degli assetti organizzativi dell'Ente adottare opportune procedure gestionali al fine di garantire, entro i termini previsti dalla legge, l'espletamento di tutti i riscontri necessari per consentire il regolare pagamento delle fatture ricevute. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui dispone, quindi, la singola amministrazione – in considerazione, peraltro, dell'obbligo di acquisizione d'ufficio del DURC introdotto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e confermato, da ultimo, dall'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - dovrà attivarsi per acquisire detto documento in tempo utile a garantire il rispetto dei termini di pagamento prescritti dalla normativa nazionale in attuazione del diritto dell'Unione europea.”

1. **Qual è la procedura per sospendere la fattura?**

Prima del pagamento, attraverso la scheda contabilità del servizio di AreaRGS “gestione documenti contabili” o tramite il modello “gestione importi documento” da compilare e caricare in AreaRGS nel servizio “gestione elaborazioni massive”. Dopo il pagamento o contestualmente (nel caso di inserimento manuale dei dati), dal servizio “gestione documenti contabili” attraverso il tab pagamento o massivamente tramite la compilazione del modello “gestione pagamenti”.

1. **Esistono modalità di caricamento massivo in Piattaforma delle sospensioni dei pagamenti?**

Sì, cfr. risposta precedente.

1. **Chiedo per la sospensione in caso di DURC irregolare quando magari gli Enti non rispondono entro i 30 quale data indicare come sospensione la ns. richiesta considerato che sui DURC risulta la data di richiesta e non di emissione.**

In caso di DURC irregolare, la stazione appaltante è tenuta a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto ai competenti Enti previdenziali e assicurativi (cfr. risposte precedenti).

1. **SOSPENSIONE FATTURA? QUANDO? Buongiorno, quando è possibile sospendere i termini nella PCC?**

La PCC prevede che le fatture possano essere sospese, con indicazione della casistica, esclusivamente per le seguenti motivazioni: contenzioso, contestazione, adempimenti normativi e verifica di conformità. L’ente utilizza la tipologia della sospensione in base alle ragioni per cui il pagamento è da ritenersi sospeso.

1. **Le fatture che vengono pagate con le richieste di erogazione di un mutuo, possono essere sospese fino a quando non si riceve l'erogazione da parte dell'ente finanziatore?**

Non si ritiene che la mancata erogazione di un mutuo rappresenti una motivazione valida per la sospensione delle fatture.

1. **Quindi in caso di periodo di sospensione, al termine di questo, riparte il calcolo dei giorni per il tempo di pagamento, considerandone ulteriori 30? Ad ogni modo, la piattaforma consente la comunicazione solo della data di inizio sospensione. Come allineare correttamente i dati?**

La PCC obbliga ad inserire, per ciascun importo sospeso, una data di inizio della sospensione. È anche possibile, all’atto della registrazione di un pagamento o per un pagamento già registrato, comunicare i giorni di sospensione associati al pagamento.

Se l’ente ha inserito la data di sospensione e non ha comunicato i giorni di sospensione, il numero di giorni da sottrarre per il calcolo del tempo medio di ritardo è pari al numero di giorni che intercorre dalla data di inizio sospensione fino alla data del pagamento.

Se l’ente ha comunicato il numero dei giorni di sospensione, tale numero andrà sottratto dal calcolo dei tempi di ritardo.

1. **Effettivamente capita che alcune fatture abbiano scadenze "strane": esempio fattura del 30.12.2023 arrivo al protocollo comunale 05.01.2024 scadenza pagamento 30.12.2023. Inoltre, i 30 giorni più che dalla data fattura, secondo, me sarebbe più corretto farli decorrere da quando arrivano al protocollo. Le spedizioni delle fatture elettroniche non sempre sono immediate all'emissione delle stesse.**

I 30 giorni decorrono dalla data di consegna della fattura dal SDI all’Ente.

1. **Per la sospensione in PCC delle fatture, si può indicare solo l'inizio della sospensione, mentre la fine è determinata dal pagamento della fattura e quindi dal mandato. Ok?**

Cfr. risposte precedenti.

# **UNITÀ ORGANIZZATIVE E INDICATORE EX ART. 4-BIS**

1. **Il nostro Ente fino ad ora ha sempre avuto un'unica unità organizzativa corrispondente al settore finanziario. Se si devono ottenere indicatori suddivisi per i diversi dirigenti/PO dell'Ente, è possibile dunque modificare questa impostazione ed avere più unità organizzative? In questo caso, il responsabile dell'Ente con la sua utenza può intervenire per le operazioni di allineamento per tutte le unità organizzative? Ed infine sarà possibile avere un'elaborazione complessiva visualizzabile su PCC relativa all'ente nel suo complesso?**

L’Ente, accreditandosi all’IPA ([Indice della Pubblica Amministrazione](https://www.indicepa.gov.it/ipa-files/help-portale/index.html#ricerca-servizio-di-fatturazione-elettronica)), fornisce i propri dati e, in particolare, le informazioni sulle strutture organizzative abilitate a ricevere le fatture elettroniche. È quindi l’Ente che decide quante (se una o più di una) e quali unità organizzative (UO) sono dotate del servizio di fatturazione elettronica. L’Ente stesso, inoltre,  provvede ad aggiornare periodicamente (ogni 6 mesi) i propri dati in IPA a seconda delle eventuali variazioni organizzative. In caso di più UO con servizio di fatturazione elettronica va considerato che l’utenza PCC relativa ad una specifica UO ha capacità di agire secondo il proprio “cono di visibilità” ossia sull’unità stessa e su tutte le unità sottostanti in cui si articola. Il responsabile dell’ente può intervenire su tutte le unità organizzative in quanto incluse nel proprio cono di visibilità. La PCC rende disponibile a ciascuna utenza relativa ad una specifica UO il calcolo dell’indicatore di ritardo relativo a quella UO.

1. **Come è possibile vedere su PCC i tempi di pagamento e tempi di ritardo per ogni codice univoco?**

Cfr. risposta a domanda precedente.

1. **Buongiorno, è possibile implementare nella PCC l'indicatore del ritardo medio annuale dei pagamenti specifico per codice IPA? In modo da non dover effettuare il calcolo internamente all'ente (con possibilità di errori)?**

È in corso di implementazione una modifica che renderà disponibile all’utenza relativa ad una UO gli indicatori di ritardo associati alla stessa UO e a tutte le UO sottostanti.

1. **Buongiorno. Quando la norma si riferisce ai dirigenti è pacifico che, per gli enti privi di dirigenti, la stessa riguardi le posizioni organizzative (ora E.Q.) che hanno funzione dirigenziale?**

Si, è pacifico. Infatti, ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, negli Enti locali privi di personale di qualifica dirigenziale le medesime funzioni possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, ovvero agli incaricati di Elevata Qualificazione, ai sensi dell’art. 16 del CCNL 16 novembre 2022, pertanto solo per le Amministrazioni in cui non sono previste figure dirigenziali, l’obiettivo relativo al rispetto dei termini di pagamento deve essere attribuito agli incaricati di Elevata Qualificazione responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali.

1. **Tutta la procedura come può essere gestita in un Comune privo di qualifiche dirigenziali e tutte le Responsabilità di Servizio sono in capo al Sindaco?**

Cfr. risposta precedente.

1. **Buongiorno, qui si parla di performance dei dirigenti, negli enti privi di qualifiche dirigenziali, si deve intendere i responsabili dei servizi titolari di posizioni organizzative?**

Cfr. risposta precedente.

1. **È obbligatorio disporre di più unità operative (ergo codici univoci) per la rendicontazione finale? Oppure si può utilizzare la contabilità interna?**

Ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, del DL n. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 41/2023, il risultato dell’obiettivo può essere monitorato esclusivamente utilizzando l'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come attestato dai Revisori dei conti. Pertanto, non è possibile in alcun modo utilizzare la contabilità interna per il calcolo di detto indicatore.

1. **La norma prevede l'integrazione dei contratti individuali dei Dirigenti con l'obiettivo di che trattasi... ma mi sembra di aver capito invece che bisognerebbe integrare i decreti di nomina del Sindaco con l'obiettivo?**

La lettura in combinato disposto dell'art. 9, comma 1-bis del D.lgs. n. 150/2009, dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, e degli artt. 12 e 48, comma 4, del CCNL Area funzioni locali del 17 dicembre 2020, porta alla conclusione che si possa integrare il decreto del Sindaco di assegnazione dell'incarico dirigenziale, ma in ogni caso l’inserimento dello specifico obiettivo nella sezione “Performance” del PIAO è ritenuto sufficiente.

1. **Sono previsti anche i contratti integrativi individuali di lavoro di affidamento degli incarichi. A mio avviso andrebbero inseriti in tale ambito gli obiettivi.**

Cfr. risposta precedente.

1. **Buongiorno, è possibile prevedere un sistema graduato, ovvero se si rispetta l'obiettivo dei tempi di pagamento, 30% retribuzione di risultato, se si tarda fino a 10 giorni, 20% della retribuzione di risultato, da 10 a 20 gg di ritardo, 10% della retribuzione...**

È da escludere la possibilità. L’art. 4-bis, comma 2, del DL 13/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 41/2023, stabilisce espressamente che gli obiettivi devono essere “valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento”, in caso non sia rispettato il termine di pagamento, la riduzione del punteggio della valutazione deve essere pari ad almeno il 30%.

1. **Per Dirigenti Responsabili dei pagamenti delle fatture, si intende solo il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari oppure anche i Dirigenti delle altre aree che firmano le liquidazioni Tecniche ma non i mandati?**

Si intendono tutti i dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali come indicato dall’art. 4-bis, comma 2 del DL n. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 41/2023.

1. **Buongiorno. Il dato che appare in piattaforma dell'indicatore di ritardo dei pagamenti è un dato di ente. E' percorribile l'ipotesi di misurare la performance di tutti di dirigenti responsabili di pagamenti collegando il raggiungimento dell'obiettivo ad un unico indicatore oppure è auspicabile una rielaborazione per dirigente responsabile? Grazie**

Nel caso l’Ente sia dotato di un unico codice univoco di fatturazione è possibile utilizzare l’unico risultato di Ente per il monitoraggio dell’obiettivo specifico di ciascun Dirigenti. In ogni caso si chiarisce che ai fini della misurazione dell’obiettivo inerente il rispetto dei tempi di pagamento deve essere utilizzato unicamente l’indicatore di ritardo dei tempi di pagamento come elaborato dalla Piattaforma Crediti Commerciali e attestato dal Collegio dei Revisori dei conti e non può essere fatta nessuna elaborazione interna all’Ente.

1. **In un comune di medie dimensioni, dove il ciclo passivo della fattura è di competenza trasversale (esempio, ufficio tecnico gestisce fino alla liquidazione, la ragioneria emette il mandato), come si può suddividere la responsabilità?**

L’obiettivo individuato dall’art. 4-bis, comma 2, del DL n. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 41/2023, deve essere misurato esclusivamente attraverso l’indicatore di ritardo dei tempi di pagamento come elaborato dalla Piattaforma Crediti Commerciali e attestato dal Collegio dei revisori dei conti; pertanto, non è previsto un modo per suddividere le responsabilità fra responsabili della liquidazione e del mandato, quanto piuttosto è richiesto a tutti gli Enti di attivare completi ed efficaci sistemi di gestione del ciclo passivo che tengano conto di tutte le possibili ed eventuali criticità si dovessero verificare.

1. **Il responsabile del servizio che dispone la liquidazione mai, o quasi mai, corrisponde con il responsabile della ragioneria che valida la liquidazione ed emette il mandato, a questo punto, l'eventuale ritardo nel pagamento della fattura a chi va imputato?**

Cfr. risposta precedente.

1. **I dirigenti delle varie strutture sono sempre soggetti alla decurtazione anche se rispettano i tempi di liquidazione?**

Cfr. risposta precedente.

1. **Se un ente ha un solo codice univoco ufficio per la fatturazione, ma la procedura informatica interna consente di distinguere l'eventuale ritardo di ciascun settore, è possibile assegnare l'obiettivo a ciascun settore ed a collegare l'obiettivo alla performance individuale e non a quella organizzativa di ente che penalizzerebbe tutti?**

Nel caso l’Ente sia dotato di un unico codice univoco di fatturazione si deve utilizzare l’unico risultato di Ente per il monitoraggio dell’obiettivo specifico di ciascun Dirigenti poiché la misurazione dell’obiettivo inerente il rispetto dei tempi di pagamento deve essere effettuata utilizzando unicamente l’indicatore di ritardo dei tempi di pagamento come elaborato dalla Piattaforma Crediti Commerciali e attestato dal Collegio dei Revisori dei conti e non può essere fatta nessuna elaborazione interna all’Ente.

1. **Come modificare i contratti individuali di lavoro dei dirigenti? Ogni anno vanno modificati con gli obiettivi? Capisco che la disposizione dice questo, ma l'inserimento nel piano della performance, all'interno del PIAO; non è sufficiente? Grazie**

Cfr. risposta precedente.

1. **Per responsabile dei pagamenti delle fatture commerciai si intende chi liquida la fattura o chi deve emettere il mandato?**

Chi liquida la fattura identificato attraverso il codice univoco di fatturazione presente nell’IPA e nella PCC.

1. **Quindi in un ente di grandi dimensioni con diversi codici IPA il rispetto dei tempi deve essere rispettato da ogni singola direzione con report individuali?**

Si. Dalla PCC è possibile scaricare l’indicatore di ritardo dei tempi di pagamento con riferimento a ciascun codice univoco di fatturazione dell’Amministrazione.

1. **Buongiorno, sia ente con 67 codici IPA di fatturazione, alcuni con più dirigenti, altri invece più codici IPA ma stesso dirigente. Come viene attribuito l'obiettivo della performance? Come ente paghiamo nei tempi**

L’obiettivo può essere attribuito indicando analiticamente nella sezione “Performance” del PIAO il o i codici univoci di fatturazione che saranno utilizzati per misurare il raggiungimento dell’obiettivo da parte di ciascun Dirigente, facendo attenzione a non escluderne nessuno. Ciò sulla base del principio contenuto nella Circolare n. 1/2024 della Ragioneria Generale dello Stato con il Dipartimento della Funzione Pubblica che richiede alle Amministrazioni di provvedere ad individuare le figure e le modalità con cui attribuire l’obiettivo in concreto, in relazione al proprio modello e alla propria dimensione organizzativa.

1. **La decurtazione del 30% della produttività è solo per il dirigente o per tutto il suo settore?**

Solo per il Dirigente, in quanto la norma richiede di assegnare a lui l’obiettivo specifico.

1. **Ma quindi, il target da prendere in considerazione per l'indennità di risultato del dirigente è solo il tempo medio di ritardo?**

Il target da prendere in considerazione è l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti come calcolato dalla Piattaforma Crediti Commerciali

1. **Posso usare per tutti i dirigenti un indicatore "di ente" o devo necessariamente misurare per ogni dirigente l'indicatore del suo IPA?**

Posso utilizzare l’indicatore di Ente solo qualora l’Amministrazione sia dotata di un unico codice univoco di fatturazione, altrimenti devo utilizzare l’indicatore specifico di ogni codice univoco di fatturazione

1. **Alla fine, come devo considerare la questione del 30%? 30% della retribuzione di risultato o 30% della valutazione del dirigente? Devo riservare il 30% della retribuzione di risultato alla remunerazione di tale obiettivo?**

Il 30% della intera retribuzione di risultato può essere corrisposta solo nel caso in cui sono stati rispettati i tempi di pagamento come attestati dall’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti elaborato all’interno della PCC.

1. **I dirigenti che fanno atti di liquidazioni devono avere l'obiettivo o solo il Ragioniere Generale che effettua il mandato?**

Tutti i dirigenti che gestiscono fatture commerciali, come individuati attraverso i codici univoci di fatturazione di propria responsabilità all’interno della PCC indipendentemente se siano responsabili della sola fase di liquidazione o anche dell’emissione del mandato di pagamento.

1. **Questo Ente si avvale della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, L. 23/12/2000, n. 388 così come modificato dall’art. 29, 4° comma, della L. 28/12/2001, n. 448 pertanto la Responsabilità dei Servizi - Elevate Qualificazioni è in capo ai componenti dell’Organo Esecutivo. Quale potrebbe essere in questo caso l'organizzazione in relazione alla performance?**

I soggetti facenti le funzioni degli incaricati di Elevata Qualificazione ai sensi della normativa citata non rientrano fra quelli ai quali si applica la normativa in materia di misurazione e valutazione della performance, pertanto l’obiettivo non deve essere assegnato né considerato.

1. **Nel caso in cui l'Ente abbia l'indicatore di ritardo rispettoso, qual è la percentuale per individuare se un Dirigente di una U.O. abbia rispettato o meno l'obiettivo? Grazie**

L’obiettivo individuato dall’art. 4-bis, comma 2, del DL n. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 41/2023, deve essere misurato esclusivamente attraverso l’indicatore di ritardo dei tempi di pagamento come elaborato dalla Piattaforma Crediti Commerciali e attestato dal Collegio dei revisori dei conti. Detto indicatore deve assumere un valore nullo o negativo affinché l’obiettivo possa essere considerato raggiunto.

1. **Buongiorno, se l'ente complessivamente ha rispettato l'indicatore di ritardo medio dei pagamenti, ma alcuni codici IPA dell'ente non hanno rispettato l'indicatore, la decurtazione va applicata comunque ai singoli dirigenti dei corrispondenti codici IPA?**

La normativa stabilisce che nei contratti di lavoro individuali, almeno il 30% della retribuzione di risultato sia legato al rispetto dei tempi di pagamento. Pertanto, la responsabilità diretta di ciascun dirigente è valutata nella performance individuale.

1. **Ma quindi, il target da prendere in considerazione per l'indennità di risultato del dirigente è solo il tempo medio di ritardo?**

L’obiettivo individuato dall’art. 4-bis, comma 2, del DL n. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 41/2023, deve essere misurato esclusivamente attraverso l’indicatore di ritardo dei tempi di pagamento come elaborato dalla Piattaforma Crediti Commerciali e attestato dal Collegio dei revisori dei conti.

# **CASI PARTICOLARI, ALTRO**

1. **Credo che vada chiarita la possibilità di applicazione della sanzione di 40 euro di cui all' art. 6, c. 2, D. lgs. n. 231/2002 soprattutto in presenza di piccoli ritardi su numerose fatture (es. bollette). Va chiarito, cioè, se va calcolata su ogni singola fattura o su gruppi di fatture riferite ad un singolo creditore e se è applicabile anche se l'ente locale ha pagato spontaneamente con un piccolo ritardo**

Il d.lgs. n. 231 del 2002, art. 6, co.2 stabilisce che nei casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali spetti al creditore, oltre alla corresponsione degli interessi moratori e al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.

Diversi cessionari del credito vantato verso la PA in massima parte da fornitori di energia, applicano detto importo alla singola fattura.

Ad avviso dell’ANCI tale prassi non è corretta considerato che l’ente riceve moltissime fatture che non rappresentano le richieste di pagamento del servizio reso nei vari periodi di somministrazione, ma che sono, a tutti gli effetti, documenti di servizio emessi dal fornitore. Trattasi, infatti, di documenti spesso collegati a importi infinitesimali, nulli e perfino negativi, originati dalla scelta del fornitore di fatturare i consumi in modalità frazionata o dalla necessità dell’utility di gestire arrotondamenti, saldi, conguagli, di effettuare comunicazioni all’utenza o di operare gli storni degli importi erroneamente addebitati.

Di conseguenza l’Associazione ha, in più occasioni, presentato proposte emendative volte a scongiurare il fenomeno descritto.